



Organi di Giustizia

Proc. n° 19/26

Dec. n° 20/26

Il giorno 1° ottobre 2026, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale
Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, ex art. 76.1

R.d.G., il 24 settembre 2026 nei confronti di:

TOMASELLO Francesco Mario, nato *omissis*, tesserato F.M.I. 2026 con il
M.C. "TAORMINA NEW", con tessera n. 26100890 e licenza Fuoristrada n.
J03063;

incolpato di:

"violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia, e ciò in quanto, domenica 20
settembre 2026, presso il Crossodromo "Gino Meli" di Noto, durante la
manifestazione del Campionato Regionale Motocross (cod. SICMX006), il

predetto pilota Francesco Mario Tomasello ha perpetrato una condotta inappropriata, offensiva e irrispettosa nei confronti del Commissario di Gara Delegato. In particolare, nella circostanza, il Tomasello ha transitato nell'area del paddock e della segreteria di gara indossando esclusivamente uno slip intimo e ciabatte; se non ch , a seguito del richiamo ricevuto dal citato C.d.G.D. in merito a tale comportamento, lo stesso gli ha intimato di allontanarsi.

Inoltre, successivamente raggiunto dal C.d.G.D., ha assunto nei confronti di quest'ultimo un atteggiamento minaccioso e, ad alta voce e alla presenza di altre persone, gli ha rivolto plurime espressioni offensive in dialetto, tra cui: «Tu quannu mi viri ta furriari, si un pezzi i merda misu docu ca stati facendo falliri tutti cosi. Si non fussi pi mia, cu team diana sta gara, andava vuota, ora statti mutu, mutu giriti e vattinni.» ecc., ecc., cos  traducibili: «Quando mi vedi devi girarti; sei un pezzo di merda messo l , state facendo fallire tutto. Se non fosse per me e il Team Diana questa gara sarebbe andata deserta, devi stare zitto zitto, girati e vattene», avvicinandosi a lui, sempre con fare minaccioso, sino all'intervento di una terza persona che lo ha, poi, allontanato.

All'esito di tale condotta, il pilota Tomasello   stato, quindi, immediatamente escluso dalla citata manifestazione ai sensi dell'art. 35, comma 3, lett. c), R.M.M. e, ci  nonostante,   nuovamente rientrato nei locali della segreteria di gara con atteggiamento provocatorio, continuando a rivolgere espressioni offensive nei confronti del C.d.G.D. e a mantenere nei suoi confronti il medesimo atteggiamento irrispettoso anche verso il ruolo da questi ricoperto.”

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- LETTA la segnalazione ex art. 76.1 R.d.G., trasmessa in data 24.09.2026
dalla Procura Federale;

- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, tra cui, in particolare la proposta di sanzione, e l'allegata relazione, del Commissario di Gara preposto alla manifestazione cod. SICMX006, denominata “Campionato Regionale Motocross”, svoltasi dal 19 al 20 settembre 2026 presso il Crossodromo “Gino Meli” di Noto (SR); i rapporti di gara acquisiti dalla segreteria Ufficiali di gara;

HA FISSATO - ex art. 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione per il giorno 1.10.2026, disponendo, contestualmente, di darne avviso al predetto incolpato affinché lo stesso si avvallesse della facoltà di far pervenire eventuali memorie difensive e documenti entro il giorno 29.09.2026.

Detta facoltà non è stata esercitata dall'incolpato TOMASELLO Francesco Mario, che nulla ha fatto pervenire in sua difesa.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale, ritenuta la propria competenza ex art. 72 RdG sui fatti di cui alla segnalazione,

OSSERVA

La disamina degli atti e dei documenti allegati alla segnalazione ex art. 76 R.d.G. del Procuratore Federale denota la fondatezza delle contestazioni rivolte in questa sede all'incolpato TOMASELLO Francesco Mario ex art. 1 del Rd.G., per il comportamento tenuto durante la manifestazione di Campionato Regionale Motocross lo scorso 20 settembre.

La vicenda all'esame di questo G.S.N. può essere sinteticamente ricostruita nei seguenti termini, sulla scorta degli atti allegati alla segnalazione.

Risulta, invero, dalla segnalazione, che domenica 20 settembre presso il presso il Crossodromo “Gino Meli” di Noto (SR) il pilota TOMASELLO Francesco Mario ha tenuto un atteggiamento antisportivo, così come ampiamente descritto nel capo di incolpazione, e certamente poco edificante per un licenziato.

In particolare il pilota Francesco Mario Tomasello ha tenuto un comportamento ritenuto offensivo e irrispettoso nei confronti del Commissario di Gara Delegato, presentandosi in paddock in abbigliamento inadeguato (slip e ciabatte) e, dopo essere stato richiamato dall'Ufficiale di Gara, ha rivolto nei confronti di quest'ultimo insulti e minacce davanti ad altre persone. Anche successivamente a questo episodio, come riportato nella dettagliata relazione in atti, il pilota ha tenuto un atteggiamento irrispettoso e minaccioso nei confronti del Commissario di Gara rivolgendo nei suoi confronti le seguenti espressioni: *«Tu quannu mi viri ta furriari, si un pezzi i merda misu docu ca stati facendo falliri tutti cosi. Si non fussi pi mia, cu team diana sta gara, andava vuota, ora statti mutu, mutu giriti e vattinni.»* ecc., ecc., così traducibili: «Quando mi vedi devi girarti; sei un pezzo di merda messo lì, state facendo fallire tutto. Se non fosse per me e il Team Diana questa gara sarebbe andata deserta, devi stare zitto zitto, girati e vattene», avvicinandosi a lui, sempre con fare minaccioso, sino all'intervento di una terza persona che lo ha, poi, allontanato.

A seguito di tale episodio è stata disposta ai sensi dell'art. 35 comma 3 lett. c) l'esclusione dalla manifestazione del pilota. Atto non impugnato nei termini dagli aventi diritto.

Tale ricostruzione, come rilevato, è suffragata dagli atti e dai rapporti ufficiali della citata manifestazione sportiva, sottoscritti dai funzionari F.M.I. a tanto preposti, e che pertanto sono dotati di fede privilegiata, in quanto provenienti da soggetti fidefacenti, ai sensi dell'art. 19 comma 14 del Regolamento del G.C.d.G. e dell'art. 15, comma 15, del Regolamento del G.D.G.. Pertanto, del loro contenuto non è dato dubitare, tanto che dal loro complessivo esame possono certamente desumersi, come evidenziato, delle chiare responsabilità a carico dell'incolpato, in merito alla condotta oggetto di contestazione della Procura Federale.

Quanto sin qui rappresentato, poi, non risulta smentito né da ulteriori acquisizioni probatorie, né, tantomeno, dall'incolpato che non ha inviato alcuna memoria difensiva.

Invero, la condotta tenuta dall'incolpato è da considerarsi certamente contraria all'art. 1 del Regolamento di Giustizia F.M.I.

Ciò posto, provata la violazione di cui al capo di incolpazione, si ritiene raggiunta la responsabilità disciplinare dell'incolpato TOMASELLO Francesco Mario, che conduce all'applicazione nei suoi confronti della sanzione inibitoria del ritiro della tessera e della licenza per mesi 12 (mesi dodici), non si ritiene l'incolpato meritevole della concessione delle attenuanti per mancanza di elementi positivi di valutazione.

La predetta sanzione è stata determinata tenuto conto della modalità particolarmente aggressiva e continuata, della natura e del luogo dell'azione

(alla presenza di pubblico), della circostanza che è stata posta in essere nei confronti di un Ufficiale di Gara,

P.Q.M.

Il G.S.N., letti gli artt. 1, 29 ed 80 del R.d.G., dichiara:

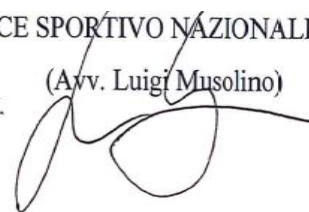
TOMASELLO Francesco Mario, nato *omissis* tesserato F.M.I. 2026 con il M.C. “TAORMINA NEW”, con tessera n. 26100890 e licenza Fuoristrada n. J03063 **responsabile dell’illecito contestato e, per l’effetto, gli applica ex art. 29 R.d.G. la sanzione inibitoria del ritiro della tessera n° 26100890 e della licenza Fuoristrada n° J03063 per mesi 12 (dodici). Fine sanzione 1° ottobre 2027.**

Depositata il 1° ottobre 2026

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Luigi Musolino)

all.



Si comunichi, a cura della Segreteria Organi di Giustizia, a

Tomasello Francesco Mario;

Presidente Federale;

Segretario Generale;

Procuratore Federale;

Gruppo Direttori di Gara;

Gruppo Commissari di Gara;

Settore Tecnico Sportivo;

Ufficio Tesseramento;

Ufficio Licenze;

Ufficio Fuoristrada;

Co.re. Sicilia;

Ufficio Comunicazione F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.